

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2545

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MANNINO, LUIGI DI MAIO, FRACCARO

Modifica all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di erogazione dell'indennità parlamentare in caso di sottoposizione di un membro del Parlamento a custodia cautelare o arresti domiciliari

Presentata il 15 luglio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il pilastro fondamentale delle istituzioni democratiche di un Paese è costituito dall'autorevolezza e dalla credibilità. Il senso di distacco che molti cittadini hanno manifestato e continuano a manifestare in modo sempre più consistente è eclatante. Alle recenti consultazioni europee il 43 per cento degli aventi diritto non ha votato e nei successivi ballottaggi l'affluenza al voto si è ulteriormente ridotta di 20 punti.

La via per restituire dignità alle cariche istituzionali e a chi le ricopre non è evidentemente solo quella dell'azione della magistratura e della denuncia giornalistica, che pure sono fattori essenziali in una democrazia. La strada maestra è

quella di stabilire un rigido codice di condotta all'interno delle nostre istituzioni per far capire a tutti, dentro e fuori di esse, che non ci sono porti franchi. Solo così si recupera credibilità.

La nostra attenzione è appuntata sullo specifico precetto di cui all'articolo 54 della Costituzione, laddove si prescrive a tutti coloro che rivestono cariche pubbliche di esercitare le relative funzioni con disciplina e onore: crediamo sia il momento di rendere dignità e onore a quel precetto.

La nostra proposta è, dunque, di introdurre la regola per cui, ove nei confronti di un membro del Parlamento sia autorizzata l'esecuzione della misura cau-

telare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari, sia sospesa l'erogazione dell'indennità fino alla cessazione delle misure cautelari che pongono in grave pregiudizio l'esercizio della funzione nelle modalità prescritte dall'articolo 54 della Costituzione e dall'articolo 48-*bis* del Regolamento della Camera.

Crediamo che l'approvazione della presente proposta di legge, che rimettiamo all'esame e agli approfondimenti da svolgere al riguardo nella sede della competente Commissione, possa fornire un segno tangibile di legalità della classe politica nei confronti del Paese ma, soprattutto, nei confronti di se stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Ove, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, sia autorizzata nei confronti di un membro del Parlamento l'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari, il pagamento dell'indennità di cui al primo comma del presente articolo è sospeso fino alla cessazione dell'efficacia della misura medesima ».

€ 1,00



17PDL0024470